

I BONUS EDILIZI Opzioni SUPERBONUS 110% DI FINE ANNO

Gentile Associato,

La produzione di articoli, di matrice dottrinarica, in tema di *Bonus Edilizi*, abbonda in questo ultimo periodo di anno. La produzione appare confermata, anche, dal susseguirsi di norme, interrogazioni, circolari ministeriali, interpellanti, volte a volte a chiarire dubbi interpretativi e a volte a creare maggiore confusione.

Tutto ciò è esasperato, anche, dalla scadenza dell'anno solare dove la legge di bilancio prossima sembra, in parte, modificare le condizioni costitutive dei Bonus.

Da ultimo, ci sembra utile, riportare un articolo di matrice fiscale, di Eutekne, dove vengono riportate le condizioni costitutive del Superbonus 110% nel 2021 e dove vengono esposti, invece, dubbi sulla tempistica delle Asseverazioni e Comunicazioni da porre a corollario della agevolazione.

Per poter beneficiare del Superbonus del 110%, mediante esercizio per una delle **opzioni** previste dall'art. 121 del DL 34/2020, su **spese sostenute nell'anno 2021**, è necessario che le spese corrispondano a lavori che, **entro il 31 dicembre 2021**, siano stati **ultimati**, oppure a lavori che, sempre entro il prossimo 31 dicembre, siano stati liquidati sulla base di uno **stato di avanzamento dei lavori** che esprima una percentuale di **completamento dei lavori** medesimi pari almeno al **30%** del progetto complessivo.

Entro il 31 dicembre 2021 devono dunque risultare verificate le seguenti condizioni:

- il direttore dei lavori deve aver liquidato e sottoscritto un **SAL** che esprime una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al **30%**;
- il committente deve aver accettato il **SAL**;
- i fornitori devono aver emesso le **fatture** con le quali addebitano le spese corrispondenti al SAL liquidato e accettato;
- il committente deve aver **pagato** tali spese, fermo restando che, ove tali fatture riportino l'annotazione dello sconto sul corrispettivo applicato dal fornitore ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, la parte "coperta" dallo sconto "superbonus" si intende sostenuta dal committente in corrispondenza della data stessa di missione della fattura.

Per poter perfezionare l'esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, con efficacia anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (e conseguente possibilità di utilizzare in compensazione il credito di imposta che sorge in capo al fornitore o al cessionario, oppure di cederlo ulteriormente a terzi), si rende chiaramente necessario soddisfare l'ulteriore condizione dell'acquisizione, presso i tecnici abilitati a rilasciarle, delle **asseverazioni** previste dalle lett. a) e b) del comma 13 dell'art. 119 del DL 34/2020 con riguardo, rispettivamente, agli interventi "trainanti" e "trainati" di efficienza energetica e agli interventi di riduzione del rischio sismico.

Tale ulteriore condizione **non** sembra però dover risultare **necessariamente** soddisfatta anch'essa entro il 31 dicembre 2021, essendo sufficiente che sopravvenga in tempo utile per la presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate del modello di "Comunicazione" delle opzioni, sul quale devono essere obbligatoriamente riportati, nell'apposita sezione del frontespizio, gli estremi identificativi delle asseverazioni medesime.

Quanto precede dovrebbe valere tanto con riguardo alle asseverazioni concernenti gli interventi di riduzione del rischio sismico, quanto con riguardo alle asseverazioni concernenti gli interventi "trainanti" e "trainati" di efficienza energetica.

Riguardo a questi ultimi, si ricorda che il DM 6 agosto 2020 "Asseverazioni" prevede l'obbligo di compilazione e trasmissione telematica dell'**asseverazione all'ENEA**, su un modello che, nel caso di asseverazioni concernenti non lavori ultimati, bensì stati di avanzamento dei lavori, deve essere conforme a quello di cui all'Allegato 2 del medesimo decreto.

Il DM 6 agosto 2020 "Asseverazioni" non prevede termini ultimi entro cui la relativa asseverazione deve essere trasmessa all'ENEA, quando relativa a SAL, prevedendo soltanto il termine finale di **90 giorni** dalla data di ultimazione dei lavori per l'asseverazione "finale" (che rimane dovuta anche per i lavori relativamente ai quali sono state previamente trasmesse asseverazioni concernenti dei SAL).

D'altro canto, il § 4.5 del provvedimento Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 n. 283847 prevede che, *"pena lo scarto della Comunicazione stessa"*, la "Comunicazione" delle opzioni possa essere inviata solo *"a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell'ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell'asseverazione ivi prevista"*.

L'articolo di stampa conclude affermando che pare, pertanto, potersi concludere che, per gli interventi di efficienza energetica agevolati con il Superbonus 110%, le cui spese, sostenute dal committente nel 2021, trovano corrispondenza in lavori ultimati entro il 31 dicembre 2021 o comunque liquidati entro il 31 dicembre sulla base di un SAL (sottoscritto dal direttore dei lavori e accettato dal committente) che esprime una percentuale di completamento pari almeno al 30%, non è necessario trasmettere anche l'asseverazione "superbonus" all'ENEA entro fine anno, fermo restando che è necessario trasmetterla **almeno 5 giorni lavorativi prima** di quello in cui si procede alla presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate del modello di "Comunicazione" delle opzioni ex art. 121 del DL 34/2020; e comunque, nel caso di ultimazione dei lavori, **entro e non oltre 90 giorni** dalla data di ultimazione.

Sul punto l'autore richiede opportuni chiarimenti ufficiali che confermino esplicitamente questa tesi dottrinale oppure che, diversamente, motivino adeguatamente le diverse conclusioni.

Cordiali saluti.

Per A.GI.SCO.

Dott. Francesco Lerro